



COMUNE DI SARACENA (Cosenza)

RELAZIONE E PIANO DEI SISTEMI SILVO PASTORALI


- Regolamento d'uso dei Pascoli-Montani -

**STUDIO TECNICO AGRONOMICO
DOTT. AGR. LEONE FERRARO**
VIA ALDO MORO, 37
87010—SARACENA (CS)
TE. 3498795570

TAVOLA:

N° 2

REGOLAMENTO



DATA: 16/04/2020

COMMITTENTE: COMUNE DI SARACENA

IL TECNICO:
Dott. Agr. Leone Ferraro

VISTO



REGOLAMENTO D'USO DEI PASCOLI MONTANI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo montano sui terreni di proprietà del Comune di Saracena nel rispetto delle seguenti norme di settore:

- Legge Regionale n° 45 del 12/10/2012 "Gestione, Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale Regionale";
- Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n° 45 del 12/10/2012 "Gestione, Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale Regionale", approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 09/04/2020 e pubblicato sul BURC n. 32 del 10 Aprile 2020;
- Delle Norme Tecniche di attuazione contenute nel Piano per il Parco approvate con Delibera del Consiglio Direttivo n° 28 del 2011, e Misure di Salvaguardia di cui all'Allegato A del decreto istitutivo dell'Ente Parco del Pollino (DPR. Del 15 novembre 1993);
- Di tutte le Leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria.

Il presente Regolamento ha validità pari a 5 anni per come disposto dalle citate norme.

ART. 2 – AREE MONTANE PASCOLABILI

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo e le relative superfici sono le seguenti:



REGOLAMENTO D'USO DEI PASCOLI MONTANI

LOCALITÀ	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE (HA)	SUPERFICIE IMPEGNATA A PASCOLO (HA)
DIFESA SCIFARELLO	7	3	359,38	31,06
	7	6	17,06	15,80
	19	7	19,96	8,63
	19	10	280,91	0,28
	12	4	208,81	3,53
	12	5	13,67	9,11
	19	9	12,73	3,05
	18	3	23,07	6,52
TOTALE				77,98

LOCALITÀ	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE (HA)	SUPERFICIE IMPEGNATA A PASCOLO (HA)
TIMPONE DELLA MAGARA	18	3	23,07	15,57
	TOTALE			

LOCALITÀ	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE (HA)	SUPERFICIE IMPEGNATA A PASCOLO (HA)
PIANO VINCENZO	18	1	35,45	3,85
	18	2	6,87	3,40
	18	3	23,07	0,16
	6	1	38,71	1,16
	TOTALE			

LOCALITÀ	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE (HA)	SUPERFICIE IMPEGNATA A PASCOLO (HA)
NOVACCO	6	1	38,71	9,44
	6	2	38,40	34,04
	7	3	359,38	1,713
	7	7	9,98	5,673
	TOTALE			



REGOLAMENTO D'USO DEI PASCOLI MONTANI

LOCALITÀ	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE (HA)	SUPERFICIE IMPEGNATA A PASCOLO (HA)
VALLE PALERMO	19	10	280,91	13,95
	19	11	10,28	4,31
	19	12	5,17	3,74
	19	13	2,92	0,19
	TOTALE			22,19

LOCALITÀ	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE (HA)	SUPERFICIE IMPEGNATA A PASCOLO (HA)
VALLE DELL'ERBA	1	2	60,44	2,23
	6	1	38,71	7,52
	7	3	359,38	4,22
	TOTALE			13,97

LOCALITÀ	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE (HA)	SUPERFICIE IMPEGNATA A PASCOLO DA FOTOINTERPRETAZIONE (HA)
MASISTRO	1	19	339,32	199,40
	2	1	13,19	39,30
	TOTALE			238,70

Località	Superficie impegnata a pascolo (Ha)
<i>Difesa Scifarello</i>	Ha 77,98
<i>Difesa Timpone della Magara</i>	Ha 15,57
<i>Piano Vincenzo</i>	Ha 8,57
<i>Difesa Valle Palermo</i>	Ha 22,19
<i>Difesa Novacco</i>	Ha 50,87
<i>Difesa Piano dell'Erba</i>	Ha 13,97
<i>Difesa Masistro</i>	Ha 238,70
Totale	Ha 427,85

I confini di dette località sono naturalmente definiti, pertanto, per dette zone non esiste alcun tipo di delimitazione fisica.



Si precisa che nel pascolo denominato Scifarello sono comprese le radure di Cozzo del Caprio, il Piano e la Fontana di Scifarello, le radure del versante Nord Nord-Ovest di Serra della Lupara-Minatore.

ART. 3 – PERIODO DI PASCOLAMENTO

È consentito il pascolamento nei seguenti periodi:

- Il pascolo tra i 1.000 e i 1.500 metri sul livello del mare può esercitarsi dal 15 maggio al 15 novembre;
- Il pascolo al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare si può esercitare dal 15 giugno al 15 ottobre.

secondo il seguente schema:

Località/Comparto	Altitudine min	Altitudine media	Altitudine max	Periodo di esercizio	Giorni di Pascolamento
Difesa Scifarello	1406	1580	1740	15 giugno-15 ottobre	120
Difesa Timpone della Magara	1410	1450	1480	15 maggio 15 novembre	180
Difesa Piano Vincenzo	1255	1280	1314	15 maggio 15 novembre	180
Difesa Valle Palermo	1365	1400	1480	15 maggio 15 novembre	180
Difesa Novacco	1302	1315	1340	15 maggio 15 novembre	180
Difesa Piano dell'Erba	1250	1280	1316	15 maggio 15 novembre	180
Difesa Masistro	1205	1280	1423	15 maggio 15 novembre	180

**ART. 4 – PASCOLI DEGRADATI**

Per la località Masistro ritenuta a rischio desertificazione in ottemperanza all'art. 81 del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°45 del 12/10/2012, per i quali prevede un periodo di riposo di tre anni, l'Ente ha già sospeso il pascolamento su detta località per tre anni (annualità 2017, 2018 e 2019).

Il periodo di riposo sul comparto Masistro ha avuto l'effetto positivo di determinare un miglioramento del cotico erboso come risulta dalla documentazione fotografica allegata (TAV. 15) e dal risultato dei rilievi riportati nel paragrafo 8.1.7 della Relazione Tecnica Descrittiva (TAV. 1) allegati alla presente

Per la stessa località nei cinque anni del piano verrà comunque applicato un Carico Mantenibile ridotto rispetto a quello potenziale come riportato nelle tabelle del successivo art. 5 e più dettagliatamente nella Relazione Tecnica Descrittiva (TAV. 1).

ART. 5 – CARICO POTENZIALE E CARICO STAGIONALE

Il carico di bestiame è stato calcolato in UBA (Unità Bestiame Adulto) riportato nel capitolo 10 nella "Relazione di Studio dei Sistemi Silvo-Pastorali", di cui il presente regolamento è parte integrante.

Lo studio ha tenuto conto dello stato ottimale della cotica erbosa pascolativa dando i seguenti valori di UBA:

Località/comparto				CP
	VP	Ct	CF	UBA*ha ⁻¹ * anno ⁻¹
Difesa Scifarello	22,31	0,015	0,9	0,30
Difesa Timpone della Magara	13,16	0,012	0,8	0,12
Difesa Piano Vincenzo	26,49	0,015	1	0,40
Difesa Valle Palermo	13,22	0,015	0,8	0,16
Difesa Novacco	26,87	0,015	1	0,40
Difesa Piano dell'Erba	22,60	0,015	1	0,34
Difesa Masistro (*)	21,83	0,012	0,5	0,13

(*) Per la località/comparto Difesa Masistro ritenuta a rischio desertificazione, è stato già applicato un periodo di riposo di 3 anni dal 2017 al 2019. Nei cinque anni del Piano viene determinato un Carico Mantenibile ridotto rispetto a quello potenziale, applicando un coefficiente di sensibilità (CF) pari a 0,5.



In base alla seguente tabella sulla classe di carico:

Classe di carico [UBA UBA ha ⁻¹ anno ⁻¹]	Qualità del pascolo	Carico mantenibile [UBA UBA ha ⁻¹ anno ⁻¹]
0,10 – 0,20	scarsa	0,15
0,20 – 0,40	media	0,30
0,40 – 0,60	buona	0,45

Il carico mantenibile sulle superfici a pascolo oggetto del presente piano sarà il seguente:

Località/comparto	CP	Superficie d'uso a pascolo (Ha)	UBA Totali
	UBA*ha ⁻¹ * anno ⁻¹		
Difesa Scifarello	0,30	77,9800	23,39
Difesa Timpone della Magara	0,15	15,5700	2,33
Difesa Piano Vincenzo	0,45	8,5700	3,86
Difesa Valle Palermo	0,15	22,1900	3,33
Difesa Novacco	0,45	50,8700	22,89
Difesa Piano dell'Erba	0,30	13,9700	4,19
Difesa Masistro (*)	0,30	238,7000	35,80
Totale		427,85	95,79

(*) Per la località/comparto Difesa Masistro ritenuta a rischio desertificazione, è stato già applicato un periodo di riposo di 3 anni dal 2017 al 2019. Nei cinque anni del Piano viene determinato un Carico Mantenibile ridotto rispetto a quello potenziale, applicando un coefficiente di sensibilità (CF) pari a 0,5.

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a concessione annuale, i carichi di bestiame per unità di superficie foraggiera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti in funzione degli effettivi giorni di monticazione:



REGOLAMENTO D'USO DEI PASCOLI MONTANI

Località/comparto	UBA*ha ⁻¹ * anno ⁻¹	Periodo di Pascolamento (dst)	Superficie d'uso a pascolo (Ha)	UBA*ha ⁻¹ * giorni effettivi di monticazioni ⁻¹	UBA Totali
Difesa Scifarello	0,30	120	77,9800	0,91	70,96
Difesa Timpone della Magara	0,15	180	15,5700	0,30	4,67
Difesa Piano Vincenzo	0,45	180	8,5700	0,91	7,80
Difesa Valle Palermo	0,15	180	22,1900	0,30	6,66
Difesa Novacco	0,45	180	50,8700	0,91	46,29
Difesa Piano dell'Erba	0,30	180	13,9700	0,61	8,52
Difesa Masistro (*)	0,15	180	238,70	0,30	71,61
Totale			427,85		216,51

(*) Per la località/comparto Difesa Masistro ritenuta a rischio desertificazione, è stato già applicato un periodo di riposo di 3 anni dal 2017 al 2019. Nei cinque anni del Piano viene determinato un Carico Mantenibile ridotto rispetto a quello potenziale, applicando un coefficiente di sensibilità (CF) pari a 0,5.

Di seguito viene riportato il carico stagionale nei 5 anni del Piano di Pascolamento:

Località/comparto	UBA TOTALI				
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Difesa Scifarello	70,96	70,96	70,96	70,96	70,96
Difesa Timpone della Magara	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
Difesa Piano Vincenzo	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Difesa Valle Palermo	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
Difesa Novacco	46,29	41,71	41,71	41,71	41,71
Difesa Piano dell'Erba	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52
Difesa Masistro (*)	71,61	71,61	71,61	71,61	71,61

(*) Per la località/comparto Difesa Masistro ritenuta a rischio desertificazione, è stato già applicato un periodo di riposo di 3 anni dal 2017 al 2019. Nei cinque anni del Piano viene determinato un Carico Mantenibile ridotto rispetto a quello potenziale, applicando un coefficiente di sensibilità (CF) pari a 0,5.

ART. 6 – AFFIDAMENTO DURATA E CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE

L'affidamento dei pascoli avverrà mediante gara regolamentata da apposito bando approvato con delibera di Giunta Comunale.



La concessione del pascolamento è stabilita in base ai periodi indicati nel precedente art. 3 del presente regolamento per come previsto anche nell'art. 79 comma 3 lettera a) del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°45 del 12/10/2012, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 09/04/2020 e pubblicata sul Burc n. 32 del 10 Aprile 2020.

Al momento dell'aggiudicazione il Comune comunicherà agli Organi preposti al controllo l'avvenuta concessione.

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTORIA

I concessionari vincitori di gara entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento devono presentare agli uffici comunali, ai fini dell'istruttoria, la seguente documentazione:

1. Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti concessi e della razza di appartenenza;
2. Un certificato rilasciato dall'A.S.L. del territorio da cui gli animali provengono che attesti l'immunità da malattie infettive del territorio medesimo;
3. Comunicazione per iscritto e tempestiva all'Ufficio di Polizia Municipale della data in cui intende immettere gli animali al pascolo.
4. Autocertificazione del proprio stato relativamente all'art 67 del D.Lgs. 159/2011.

Solo in seguito alla verifica positiva della documentazione presentata l'aggiudicazione del pascolo diventa definitiva.

ART. 8 – MODALITÀ DI PASCOLAMENTO

L'esercizio del pascolo sui terreni comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune proprietario;



2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario degli stessi;
3. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
4. Il concessionario non potrà rivendicare alcun risarcimento di danni nei confronti dell'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo concesso;
5. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato secondo quanto riportato nel precedente art. 4 e 5. Ai contravventori saranno comminate le sanzioni di cui al successivo art. 15;
6. Divieto tassativo di fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
7. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura;
8. Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
9. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame devono essere identificati come previsto dalla normativa vigente.

ART. 9 – OBBLIGHI

Tutti i proprietari e detentori di bestiame sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di polizia veterinaria, all'osservanza delle norme che rispondono alle buone condizioni igienico Sanitarie e di benessere degli animali, oltreché alle norme che venissero dettate dalle competenti superiori Autorità amministrative e tecniche.

Inoltre, a tutti i conducenti di bestiame al pascolo è fatto l'obbligo:



1. Di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
2. Di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno solidalmente responsabili dei danni arrecati;
3. Di condurre, gli animali al pascolo ed eventualmente durante l'alpeggio, alle fonti idriche per l'abbeverata, che si trovassero fuori dei comparti di pascolo, seguendo le vie di accesso a fondo naturale, fatto salvo causa di forza maggiore per eventuale insufficienza idrica, su autorizzazione dell'Ente.
4. Di far pernottare le mandrie in tutte le località ove non esista pericolo per il bestiame, però sempre mirando ad accrescere il numero e le estensioni degli stazzi esistenti.

ART. 10 – DIVIETI

È fatto assoluto divieto di:

1. Cedere ad altri il diritto di concessione;
2. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
3. Asportare dalle superfici concesse a pascolo qualsiasi prodotto erbaceo (fresco o
 1. secco), frutti (ghiande, castagne, ecc.), legnoso e/o qualsiasi altro materiale esistente;
4. Utilizzare strumenti per tagliare piante a scopo di foraggiamento, di passaggio e/o per qualsiasi altro motivo che possa arrecare danno alla vegetazione arborea ed arbustiva delle superfici pascolive;
5. Pascolare nelle zone affittate o vincolate.
6. Far pascolare gli animali nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i concessionari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 50 m intorno alle strutture comunali presenti.



Inoltre, per quanto altro previsto dalle Norme Tecniche di attuazione contenute nel Piano per il Parco approvate con Delibera del Consiglio Direttivo n° 28 del 2011, dove nell' art. 6 si riporta che il pascolo è di norma sempre consentito in tutto il territorio del Parco, ad eccezione delle riserve integrali (Zona A, etc.) salvo deroghe dell'Ente Parco, fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali legati al pascolo ed esercitati secondo le consuetudini locali. Inoltre in base all'art. 1 delle NTA del Parco su tutte le aree del territorio ricadenti entro il perimetro del Parco Nazionale del Pollino, dove è consentita l'agricoltura, l'apporto di azoto non può superare il valore di 170 kg/ettaro/anno.

In coerenza con quanto previsto Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°45 del 12/10/2012, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 09/04/2020 e pubblicata sul Burc n. 32 del 10 Aprile 2020:

- Le deiezioni degli animali non possono essere asportate dai pascoli, e quelle provenienti da animali adulti, devono essere rotte e distribuite a fine pascolamento, per quanto possibile sull'intera superficie;
- Il pascolo è vietato nei territori saldi percorsi da incendi e l'esercizio del pascolo è vietato per almeno 5 anni dall'evento;
- Nel pascolo è vietata la ripulitura dello stesso attraverso l'uso del fuoco;
- Nel pascolo è vietata la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali;
- È fatto divieto assoluto di utilizzo di diserbanti e prodotti fitosanitari sui terreni pascolativi.

Pascolo nei Boschi:

- Il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
- Nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni dal taglio e quello del bestiame bovino e equino per un periodo di 6 anni dal taglio;
- Nelle fustaie il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1.50 m e quello degli animali bovini e equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 m;



- Nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni e fino a quando il competente Servizio Area Territoriale della Regione Calabria non abbia adottato uno specifico provvedimento di revoca del divieto;
- Nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
- La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni. A ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto.
- Chiunque intenda esercitare il pascolo di qualunque tipo di bestiame (compresa la selvaggina ungulata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali, dovrà richiedere specifica autorizzazione al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione;
- È vietato asportare dai terreni pascolativi le deiezioni degli animali.

ART. 11 – STRUTTURE PER IL RICOVERO E GESTIONE DEL BESTIAME

Sulle superfici concesse a pascolo non possono essere realizzati movimenti di terra, scavi, recinzioni e/o opere a carattere permanente (tipo stalle, depositi, ecc.) per il ricovero e la gestione del bestiame.

ART. 12 – MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI

Ciascun pascolo, che non sia stato mai assoggettato a lavori di miglioria o quando se ne presenti la necessità, comunque quando ne intervenga richiesta dalle Autorità Competenti del settore, dovrà essere posto a regime di riposo per un periodo indicato dalle stesse autorità.

Durante tale periodo, a spese dell'Ente, saranno eseguite, nel comparto oltre ai lavori di ordinaria coltura e manutenzione, quali eventuali concimazioni ad esclusivo utilizzo di fertilizzanti organici, con un apporto massimo di Azoto consentito dalla legge, semina di essenze foraggere, privilegiando le leguminose, piccoli lavori di riatto a manufatti esistenti, etc. e quelle



straordinarie che fossero necessarie per una migliore valorizzazione del comparto stesso, quale la sistemazione del terreno, la costruzione di ricoveri e di opere per l'approvvigionamento idrico, la sistemazione della viabilità, etc., sempreché consentite dalle Norme Vigenti.

ART. 13 – CONTROLLI

Al controllo sul rispetto delle presenti norme, sono demandati gli Organi di Polizia demandati a ciò.

Nel caso alla fine del periodo di monticazione venissero accertati danni, l'Amministrazione Comunale procederà senz'altro alle necessarie riparazioni o ai lavori ripartendo la spesa in produzione al numero dei pastori e dei capi di bestiame a ciascuno affidati, esigendone il pagamento mediante ruolo da formarsi con le sanzioni previste nel successivo art. 15.

ART. 14 – CANONI

Il canone per la concessione dei pascoli comunali viene fissato con delibera di Giunta Comunale.

Il prezzo di aggiudicazione relativo ai lotti concessi in fida pascolo, dovrà essere versato in una unica soluzione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla notifica dell'aggiudicazione, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa. In questo caso l'ente provvederà o a scorrere la graduatoria se presente o ad indire nuova gara per le località non aggiudicate.

ART. 15 – SANZIONI

Per le inosservanze previste dall'art. 8 e 10 saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:



Art.	Importo sanzione (€)
8.1	10 €. / capo
8.2	100 €. / mandria
8.3	20 €. / capo
8.5	50 €. / UBA
8.6	500 €. / mandria
8.8	200 €. / mandria
10.6	10 €. / capo

Per il danneggiamento dei pascoli delle piante e delle strutture e per l'introduzione e l'abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo si fa riferimento agli articoli 635 e 636 del Codice di Procedura Penale, escludendo qualsiasi responsabilità da parte del Comune.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende risolto se il concessionario subaffitta il pascolo, faccia concessioni o comodati senza autorizzazione rilasciata dall'Ente.

Nel caso in cui il concessionario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente agli obblighi previsti nel presente regolamento.

Qualora si verificasse risoluzione anticipata della concessione per le motivazioni sopra esposte il canone versato non verrà restituito.

ART. 17 – REGOLAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto si rimanda:

- Legge Regionale n° 45 del 12/10/2012 "Gestione, Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale Regionale";
- Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°45 del 12/10/2012 "Gestione, Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale Regionale" approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 09/04/2020 e pubblicata sul Burc n. 32 del 10 Aprile 2020;



- Alle Norme Tecniche di attuazione contenute nel Piano per il Parco approvate con Delibera del Consiglio Direttivo n° 28 del 2011, e Misure di Salvaguardia di cui all'Allegato A del decreto istitutivo dell'Ente Parco del Pollino (DPR. Del 15 novembre 1993);
- A tutte le norme in materia forestale e sanitaria.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE FINALI

Il presente Regolamento d'uso dei terreni pascolivi comunali entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso.